

## **TI\_GERICHTE 38.2007.40 vom 5. September 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2007.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2007.40)

FR: TI\_GERICHTE 38.2007.40 du 5 septembre 2007

IT: TI\_GERICHTE 38.2007.40 del 5 settembre 2007

### **Regeste**

Sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. L'assicurato è ritenuto senza lavoro per colpa propria in quanto ha rifiutato un cambiamento di funzione nella ditta.

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007), che l'assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO). Basta una colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du contrat de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975, pag. 82ss; Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p. 363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung", ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le tante SVR 2006 ALV Nr. 15 pag. 51; STFA del 14 giugno 2005 nella causa S., C 102/05; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03; DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 107 e 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la giurisprudenza ivi citata). Va, inoltre, osservato che la sospensione dal diritto alle indennità di un assicurato disoccupato per colpa propria deve essere esaminata anche alla luce della Convenzione OIL n° 168 del 21 giugno 1988 in vigore in Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. RS 0.822.726.8; DTF 124 V 234; fra le tante: STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M, C 53/00; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E., C 176/01; STFA del 10 maggio 2001 nella causa A, C 76/00; STFA del 13 febbraio 2003 nella causa I, C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03). L'art. 20 lett. b della citata Convenzione prevede che: " Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto nell'eventualità di disoccupazione totale o parziale o di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in una misura prescritta: b) se, secondo la valutazione dell'autorità competente, l'interessato ha deliberatamente contribuito al suo licenziamento." L'art. 44 cpv. 1 lett. a OADI è stato ritenuto compatibile con la Convenzione n° 168 (cfr. STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 10 maggio 2001 nella causa A., C

76/00; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.). In una decisione del 13 novembre 2003 l'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in merito alla disoccupazione per “propria colpa”, ha ribadito che: " (...) 2.2 Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Arbeitslosenversicherung die Haftung nicht übernimmt (ARV 1998 Nr. 9 S. 44 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N 8 zu Art. 30). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung setzt keine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund gemäss Art. 337 bzw. Art. 346 Abs. 2 OR voraus. Es genügt, dass das allgemeine Verhalten der versicherten Person Anlass zur Kündigung bzw. Entlassung gegeben hat; Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen nicht vorgelegen haben (BGE 112 V 245 Erw. 1 mit Hinweisen). Eine Einstellung kann jedoch nur verfügt werden, wenn das dem Versicherten zur Last gelegte Verhalten in beweismässiger Hinsicht klar feststeht (BGE 112 V 245 Erw. 1; ARV 1999 Nr. 8 S. 39, je mit Hinweisen; Gerhards, a.a.O., N 11 zu Art. 30). Das vorwerfbare Verhalten muss zudem nach Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991) vorsätzlich erfolgt sein (vgl. BGE 124 V 236 Erw. 3a und b; Urteile B. vom 11. Januar 2001 Erw. 1, C 282/00, und M. vom 17. Oktober 2000 Erw. 1, C 53/00). (...)" (cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid. 2.2) Il comportamento dell'assicurato che ha causato il suo licenziamento, per essere sanzionabile alla luce delle disposizioni di diritto internazionale, deve pertanto essere stato intenzionale (cfr. SVR 2006 ALV Nr. 15 pag. 51; DTF 124 V 236 consid. 3b; STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 4 giugno 2002 nella causa B., C 371/01; STFA del 7 novembre 2002 nella causa S., C 365/01; STFA del 13 febbraio 2003 nella causa I., C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03). E' comunque sufficiente il dolo eventuale (cfr. DLA 2003 N. 26 pag. 248; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.; STFA del 4 giugno 2002 nella causa B., C 371/01; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E., C 176/01 e STFA del 26 aprile 2001 nella causa G., C 380/00). 2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid. 2.2; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati; sulla giurisprudenza analoga resa prima dell'entrata in vigore della LADI, cfr. DLA 1980 N. 6, consid. 2b, pag. 15 e 16, DLA 1977 N. 30 e DLA 1972 N. 14). 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni

in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.5. Nella presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura una lettera, datata 15 febbraio 2007, del datore di lavoro del seguente tenore: " (...) Ø Corrisponde al vero che la sottoscritta, per motivi indipendenti dalla propria volontà, ha dovuto procedere allo smantellamento di tutte le infrastrutture presso la Foce del Ticino. Ø NON corrisponde al vero che la sottoscritta aveva assicurato "uguali mansioni" al Sig. RI 1, proprio perchè l'impianto di betonaggio sul quale era attivo quest'ultimo, veniva definitivamente smantellato. Teniamo a precisare che alla Foce del Ticino vi erano due impianti di betonaggio, mentre che dopo il trasferimento delle attività, ve ne restava uno solo. Come spiegato a più riprese al Sig. RI 1, la sottoscritta aveva deciso di affidare all'altro operatore la funzione quale responsabile del nuovo impianto. Questo perchè la persona in questione era stata ritenuta più idonea vista l'esperienza specifica di oltre 30 anni. Tuttavia, al Sig. RI 1, nei mesi di agosto/settembre 2006, era stato offerto un'altra mansione presso una delle ditte del Gruppo \_\_\_\_\_. Questo evidentemente per garantirgli il posto di lavoro. Risulta pertanto falsa l'asserzione del Sig. RI 1 con la quale afferma che " la ditta, contrariamente a quanto in precedenza prospettatomi, mi ha proposto un'attività fuori dalle mie mansioni ...". Ø NON corrisponde al vero che il Sig. RI 1 aveva chiesto un periodo di riflessione. La realtà dei fatti consiste invece in un suo netto e chiaro diniego del posto di lavoro alternativo offerto con la motivazione che "lui non faceva il manovale". Il Sig. RI 1, alcuni giorni dopo aver ricevuto la disdetta, cambiò idea, chiedendo di essere riassunto. (vedi Doc. A: Lettera del 4.10.2006). Ø E' falsa e assolutamente diffamatoria l'asserzione con la quale il Sig. RI 1 afferma che "la ditta ne abbia approfittato per eliminare un dipendente scomodo" . Dimostrazione ne è che la sottoscritta aveva offerto un altro impiego al Sig. RI 1. Va altresì sottolineato che il Gruppo \_\_\_\_\_, da sempre pone quale priorità la salvaguardia dei posti di lavoro e questo anche in momenti molto delicati come quello attuale. (...)" (Doc. 13) L'assicurato ha riconosciuto che la ditta, per motivi indipendenti dell'evoluzione aziendale, ha dovuto cambiare radicalmente alcune attività. Egli ha pure ammesso che il datore di lavoro gli ha proposto un'altra attività sebbene in una diversa funzione e in un altro luogo di lavoro (cfr. Doc. 11). RI 1 ha pure riconosciuto di avere rifiutato tale proposta e di avere in un secondo tempo cercato di farsi riassumere (cfr. Doc. 7). Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene del tutto credibile la versione dei fatti fornita dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.3). Di conseguenza l'assicurato non accettando la nuova proposta di lavoro (che risultava comunque adeguata, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. 2 LADI; sentenza del TFA C 165/03 del 31 gennaio 2005 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 7; sentenza del TFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del TFA C 151/04 del 30 novembre 2004) si è intenzionalmente messo nelle condizioni di rimanere disoccupato. Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata, nella quale l'amministrazione

riducendo la sanzione da 31 a 21 giorni ha tenuto debitamente conto di tutte le circostanze del caso (cfr. consid. 1.2), deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.